



Atto di fideiussione generale

_____ 1)

s'impegna con la presente per la somma di

Fr. _____ in tutte lettere _____ franchi

come fideiussore solidale di fronte all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini dogane per tutti i crediti che quest'ultima ha verso il debitore principale

_____ 2)

in virtù dell'obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti doganali e l'imposta sul valore aggiunto (legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco [Legge sull'imposizione del tabacco, LImT; RS 641.31], Ordinanza del 14 ottobre 2009 sull'imposizione del tabacco; RS 641.311, Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 [LD; RS 631.0], Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane ([OD; RS 631.01], Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [Legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20], Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [OLIVA; RS 641.201]).

La presente garanzia vale anche per i debiti relativi alla fideiussione precedente.

Luogo e data

Il fideiussore

Dichiarazione del debitore principale

Il debitore principale sottoscritto, costituendo la presente fideiussione, acconsente a che gli eventuali pegni siano consegnati al fideiussore dopo pagamento integrale di tutti i crediti doganali garantiti (LD, art. 78, 2° capoverso; LImT, art. 21, 2° capoverso).

Luogo e data

Il debitore principale

1) Nome o ditta del fideiussore.

2) Nome o ditta del debitore principale.

Estratto della legge sull'imposizione del tabacco

Art. 13

- ¹ La Direzione generale delle dogane tiene un registro:
- a. dei fabbricanti di tabacchi manufatti;
 - b. degli importatori di tabacchi manufatti, da rivendere;
 - c. degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di materiale greggio, anche indigeno.

² Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufatti oppure li importa per rivenderli, chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro corrispondente.

- ³ L'iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni:
- a. i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers) conformemente all'articolo 14 e presentare una cauzione secondo l'articolo 21;
 - b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all'articolo 14.

⁴ Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione generale delle dogane. Le ditte che abbandonano l'attività commerciale, il domicilio o la sede commerciale in Svizzera sono cancellate dal registro.

⁵ Il termine «materiale greggio» è definito nell'ordinanza del 14 ottobre 2009 concernente l'imposizione sul tabacco.

Art. 19

¹ L'imposta e esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all'imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell'esigibilità. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.

² Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l'importatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all'articolo 21, l'imposta dev'essere pagata secondo le disposizioni concernenti i tributi doganali.

Art. 21

¹ I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all'articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell'articolo 76 LD. La garanzia assicura tutti i crediti che l'UDSC ha verso il fabbricante e l'importatore per il loro obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti doganali e l'imposta sul valore aggiunto. La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L'importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane.

² La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti per cui l'imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d'imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.

Art. 26c

I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l'articolo 21 capoverso 1 per l'imposta e gli altri tributi.

Estratto dalla legge sulle dogane

Art. 68 Definizione

L'obbligazione doganale è l'impegno di pagare i tributi doganali stabiliti dall'UDSC.

Art. 70 Debitore doganale

¹ Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo.

...

Art. 76

¹ Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l'UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.

² Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l'UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.

³ Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:

- a. è in mora con il pagamento; oppure
- b. non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.

Art. 77 Contenuto e forma

¹ Con la fideiussione doganale solidale possono essere garantiti:

- a. un determinato credito doganale (garanzia singola); oppure
- b. tutti i crediti doganali nei confronti del debitore doganale (garanzia generale).

² La fideiussione dev'essere compilata su modulo ufficiale; deve esservi indicato in particolare l'importo massimo garantito.

Art. 78 Diritti e doveri del fideiussore

¹ Se il fideiussore paga il credito doganale, l'UDSC gli rilascia a richiesta un'attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione.

² Le merci che sono all'origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell'UDSC sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.

³ Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest'ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.

Art. 79 Estinzione della fideiussione

¹ La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.

² La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'UDSC.

³ L'UDSC può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.

Art. 80 Diritto applicabile

¹ Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.

² Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni.

Estratto dell'ordinazione della legge sulle dogane

Art. 197 Garanzia generale e garanzia singola

¹ Quale fideiussore generale o fideiussore singolo può essere riconosciuta:

- a. una banca con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Commissione federale delle banche; o
- b. un'assicurazione con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Confederazione.

² L'Amministrazione delle dogane può riconoscere quale fideiussore singolo una persona giuridica con sede in Svizzera o, eccezionalmente, una persona fisica con domicilio in Svizzera, che prova di essere in grado di rispondere per un singolo credito doganale.

³ Essa può esigere che la fideiussione doganale sia prestata da più persone.

Art. 198 Determinazione dell'importo della fideiussione

L'Amministrazione delle dogane fissa l'importo massimo garantito (somma della fideiussione).

Art. 199 Costituzione della fideiussione

¹ La fideiussione si considera giuridicamente costituita, solo se il fideiussore ha firmato il modulo ufficiale previsto per la fideiussione.

² Per le persone giuridiche, la facoltà di costituire la fideiussione è data dopo l'autorizzazione alla firma.

Art. 200 Entità della fideiussione

Il fideiussore risponde:

- a. dei tributi doganali e degli interessi;
- b. dei tributi e degli interessi previsti dai disposti doganali di natura non doganale;
- c. delle multe;
- d. degli emolumenti, dei costi procedurali e di altri costi.

Art. 201 Sorveglianza della fideiussione

¹ L'Amministrazione delle dogane sorveglia la situazione finanziaria del fideiussore.

² Essa adotta le misure necessarie se esistono indizi che il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari contratti.

³ Essa può invitare il debitore doganale ad aumentare la somma della fideiussione, se:

- a. tale somma non copre i crediti complessivi di cui all'articolo 200; oppure
- b. la somma residua della fideiussione appare insufficiente.

⁴ Il debitore doganale può, invece di aumentare la somma della fideiussione, fornire un'altra garanzia ammessa.

⁵ Sino al momento di aumentare la somma della fideiussione o fornire la garanzia, il conto PCD può essere bloccato.

Art. 203 Fallimento del debitore doganale o del fideiussore

¹ L'Amministrazione delle dogane dichiara all'amministrazione del fallimento i crediti doganali, se:

- a. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore doganale; o
- b. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del fideiussore ed esistono crediti doganali nei confronti di questa persona.

² Se l'Amministrazione delle dogane rinuncia alla dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera a, essa esige dal fideiussore il pagamento completo dell'obbligazione doganale. Essa rilascia al fideiussore una corrispondente attestazione, che serve quale titolo di credito nella procedura di fallimento.

³ In caso di fallimento del debitore doganale, la fideiussione rimane valida.

Art. 204 Decesso del debitore doganale o del fideiussore

¹ Se il debitore doganale muore, l'Amministrazione delle dogane invita il fideiussore al pagamento del credito conformemente all'articolo 200 lettere a, b e d e dichiara il credito al momento dell'allestimento dell'inventario dell'eredità.

² Se il fideiussore muore, l'obbligo derivante dalla fideiussione passa agli eredi. L'Amministrazione delle dogane dichiara il credito di cui all'articolo 200 lettere a, b e dal momento dell'allestimento dell'inventario dell'eredità.

Art. 205 Annuncio della garanzia generale

Se è annunciata una garanzia generale, l'Amministrazione delle dogane ne informa il debitore doganale e lo invita a prestare una nuova garanzia entro un termine dato.

Art. 207 Annullamento di una fideiussione

¹ L'Amministrazione delle dogane annulla una garanzia generale o singola, segnatamente se:

- a. il fideiussore perde la qualità necessaria per la costituzione della fideiussione;
- b. il fideiussore trasferisce la sede o il domicilio all'estero;
- c. il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari o è stata avviata una procedura di fallimento nei suoi confronti; o
- d. gli eredi del fideiussore non sono in grado di adempiere gli obblighi finanziari.

² Essa invita il debitore a prestare una nuova garanzia entro un determinato termine.

³ Se, entro il termine dato, non è prestata alcuna garanzia, l'Amministrazione delle dogane emette nei confronti del debitore doganale un ordine di prestare garanzia o avvia una procedura d'esecuzione per debiti.